

CITTA' DI LAMEZIA TERME

– SETTORE APPALTI -

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME

Tel. 0968/ 207211 - 235- 264 FAX 207264

Profilo del Committente: www.comune.lamezia-terme.cz.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

OGGETTO: lavori di completamento degli alloggi ERP per la popolazione ROM da realizzarsi in località Carrà – Marchese.
gara n. 21/2011

C.I.G. (codice identificativo gara) 3747595539

C.U.P. (codice unico di progetto) C85I11000190002

Ai sensi dell'art. 64, del codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs n. 163 del 12/4/2006, si informa che questa Amministrazione, in esecuzione della determina del Dirigente Area Gestione del Territorio n. 1749 del 6/12/2011, come rettificata con determinazione n. 1828 del 20/12/2011 intende aggiudicare, con procedura aperta, ex art. 55 del codice suddetto, l'appalto dei lavori di completamento degli alloggi ERP per la popolazione Rom, da realizzarsi in loc. Carrà – Marchese. L'importo dell'appalto è di € 1.882.159,17 di cui € 1.795.259,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 86.899,47 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'aggiudicazione dell'appalto, a corpo, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del codice dei contratti, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 1, e 122, comma 9, del codice suddetto; in tal caso non si applica l'art. 87, comma 1.

La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **dieci**. In tal caso si applica l'art. 86, comma 3.

E pertanto, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione saranno soggette a verifica di congruità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, richiedendo ai relativi offerenti di presentare, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta ai sensi degli artt. 87 e 88 del codice.

Se la risposta non perverrà in tempo utile o comunque non sarà ritenuta adeguata, la stazione appaltante escluderà la relativa offerta e aggiudicherà l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.

Per le prestazioni a corpo, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. **L'offerta** va inoltre accompagnata, **a pena di inammissibilità**, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. (art. 118, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Come precisato con la citata determinazione n. 1749/2011, la stipulazione del contratto e la consegna dei lavori avverrà solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Comitato Tecnico.

L'appalto è in un unico lotto dell'importo complessivo di **€ 2.403.814,16**.

Le lavorazioni consistono in: lavori in elevazione, movimenti di terra, scavi in genere, opere di sistemazione esterna, di sostegno, impianti tecnologici, ecc..

Oltre all'esecuzione dei lavori, l'appalto non ha ad oggetto l'elaborazione di progetti e, pertanto, non sono ammesse offerte in variante.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato regolarmente validato dal responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 con atto del 20/10/2011, ed è stata acquisita agli atti l'attestazione del Direttore dei Lavori prevista dall'art. 106, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 citato

La categoria prevalente dei lavori è la **OG1** e la classifica di importo richiesta è la **IV**, fino a € 2.582.284.

Oltre ai lavori della categoria prevalente dell'importo di € **1.281.382,46** di cui € 48.469,91 per oneri di sicurezza, l'appalto comprende anche la seguente categorie, diverse dalla categoria prevalente per le quali vengono indicati gli importi e le classifiche richieste:

- **OG3** per € **184.059,03** di cui € 30.151,41 per oneri di sicurezza - **classifica I**, fino a € 258.228;
- **OG11** per € **372.732,03** di cui € 7.001,72 per oneri di sicurezza - **classifica II[^]**, fino a € 258.228;

che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili in cottimo, oppure scorporabili e, quindi assumibili in associazione temporanea di imprese con integrazione verticale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 1, lettera c, e comma 2 del D.P.R. 25/01/2000, n. 34.

E' altresì compresa la categoria OG6 dell'importo di € 43.985,65 di cui € 1.276,43 di oneri per la sicurezza, inferiore al 10% dell'importo dell'appalto, pertanto le relative lavorazioni possono essere eseguite direttamente dalle imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente o subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

Ne consegue che, ai fini della partecipazione alla gara, potranno concorrere:

a) Imprese singole e associazioni temporanee o consorzi con integrazione orizzontale, qualificate per la sola categoria prevalente e per un importo non inferiore a quello dell'intero appalto;

b) imprese singole e associazioni temporanee o consorzi con integrazione verticale, qualificate per la categoria prevalente e per l'ulteriore categoria indicata nel bando, ciascuna per importo non inferiore a quello di pertinenza.

Pertanto, nell'ipotesi sub **a)**, si richiede, per le imprese singole, l'attestazione rilasciata da un organismo di qualificazione (SOA) per la categoria di opere generali **OG1** e per la classifica minima IV[^], fino a € 2.582.284.

In tal caso le imprese (o associazioni o consorzi) qualificate per la sola categoria prevalente, ma per l'intero importo dei lavori in appalto, in caso di aggiudicazione, dovranno necessariamente subappaltare a imprese qualificate i lavori appartenenti alla categoria **OG3 e OG11**.

Pertanto, **pena l'esclusione dalla gara**, i concorrenti dovranno **obbligatoriamente** allegare, tra gli altri documenti, dichiarazione che intendono subappaltare a soggetto idoneo i lavori della categoria **OG3 e OG11** costituendo tale dichiarazione presupposto legale necessario per la successiva autorizzazione al subappalto.

Nell'ipotesi sub **b)**, per le imprese singole, si chiede l'attestazione di qualificazione per la categoria prevalente **OG1** e per la classifica IV[^], fino a € 2.582.284 nonché per le ulteriori categorie: **OG3** per la classifica I[^], fino a € 258.228 e **OG11** classifica II[^], fino a € 16.457.

Per le Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi di tipo verticale, i requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi richiesti per l'impresa singola debbono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale giustito il disposto dell'art. 37, comma 6, ultimo capoverso, del codice dei contratti.

L'opera è finanziata con fondi regionali.

Il termine di esecuzione dell'appalto è stabilito in mesi 17 (diciassette) naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori.

La penale pecuniaria è stabilita nello 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori.

Il pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., avverrà a mezzo di bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore.

I pagamenti in acconto in corso d'opera del corrispettivo dell'appalto, saranno effettuati nei modi e termini di legge non appena il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge, raggiunga la somma di € 10.000,00 (centodiecimila/00).

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e il costo del personale.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Le imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in consorzio o riunite in associazione temporanea ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del codice e degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 .

Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (gruppo europeo di interesse economico) alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Sono altresì ammessi i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (gruppo europeo di interesse economico) alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese riunite o consorziate tale disposizione si applica: **alle mandanti** soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20% dell'importo dei lavori posto a base di gara; **alla mandataria** soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Le imprese dei Paesi appartenenti all'UNIONE EUROPEA sono ammesse a partecipare alla gara in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.

Il subappalto o il cottimo di parti dell'opera è consentito alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 118 del codice.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art.140 del codice, l'Amministrazione Comunale, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,

al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 06/02/2012 (termine perentorio).

All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione suindicato, non resta valida alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed inoltre che le offerte presentate non possono essere più ritirate dopo l'apertura della gara.

Il piego esterno, destinato a contenere la busta dell'offerta e tutti i documenti indicati nelle norme per la gara, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura; sullo stesso dovrà apporsi chiaramente la ragione sociale della ditta concorrente, con indicazione del recapito telefonico – fax, partita I.V.A. e la seguente scritta: **"OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 09/02/2012 ORE 9,30 RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI ERP PER LA POPOLAZIONE ROM DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ CARRÀ – MARCHESE.**

Indirizzo: COMUNE DI LAMEZIA TERME - SETTORE APPALTI – VIA SEN. A. PERUGINI - 88046 LAMEZIA TERME.

NORME PER LA GARA

All'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.

La documentazione da presentare è la seguente:

1) L'offerta economica, redatta su carta bollata e contenente la misura percentuale del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma per esteso dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa: essa deve essere chiusa in apposita busta interna, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'oggetto della gara.

Qualora vi sia discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta deve essere accompagnata, **a pena di inammissibilità**, dalla seguente dichiarazione <<.... **di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile**>>

2) Una dichiarazione cumulativa, redatta sull'apposito modello (allegato D), ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in carta semplice, la provenienza della quale deve essere garantita con l'autentica della firma ovvero mediante esibizione di copia fotostatica non autenticata, che dovrà essere perfettamente nitida e leggibile, di valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente, attesti:

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, **pena l'esclusione dalla gara**, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente,

che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207).

b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;

c) di accettare che il Comune abbia "la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore";

d) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

f) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) - l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

i) ☐ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure:

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

(pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. **(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).**

k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

m) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 – quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

o) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

p) ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso atti di accertamento del debito;**

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo usufruito di condono fiscale o previdenziale;**

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo ottenuto una rateizzazione del debito;**

(pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte)

q) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 – ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice, per aver presentato falsa

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. (N.B.: chi ha in corso un procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve correttamente ed esplicitamente dichiarare l'esistenza di tale situazione. Spetterà poi alla stazione appaltante valutare la gravità dell'infrazione accertata o in corso di accertamento. La falsa dichiarazione resa in sede di autocertificazione costituisce di per sé causa oggettiva di esclusione dalla gara o, eventualmente, dall'aggiudicazione a prescindere da ogni indagine sulla gravità della situazione di irregolarità sottaciuta). (c.f.r. Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, decisione n. 693 del 21.11.2006);

s) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

t) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione:

- ☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

u) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. **(N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi)**;

v) che gli altri componenti della società sono i sigg.(N.B.: solo per le società in nome collettivo).

w) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

☐ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:.....;

☐ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

x) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:

☐ avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);

☐ avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

☐ di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).

z) essere a conoscenza che la stipulazione del contratto e la consegna dei lavori avverrà solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Comitato Tecnico.

Si avverte che l'incompletezza o l'omissione anche di uno solo dei punti della suddetta dichiarazione cumulativa, determinerà l'automatica esclusione dalla gara.

Si avverte, inoltre, che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Riguardo alle dichiarazioni di cui alle lettere **h), i), j)**, si precisa che esse debbono essere presentate, **a pena di esclusione**, dal titolare e dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se l'impresa ha più di un direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico o direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; dal direttore tecnico o dai direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dai direttori tecnici, se trattasi di altro tipo di società.

Inoltre, la dichiarazione di cui alla lettera **j)** dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, anche dai soggetti di cui all'art.38, comma 1, lett.c), del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

Ad ogni buon fine, si precisa ulteriormente che la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

Ai fini della verifica della regolarità contributiva (Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis)

dichiara che:

- la sede prescelta per il recapito della copia del DURC è quella legale/operativa _____
- il CCNL applicato è _____
- la dimensione aziendale è di n. _____ dipendenti;
- di essere iscritta alla sede INPS della Provincia di _____ con la matricola _____
- di essere iscritta alla sede INAIL della Provincia di _____ con la matricola _____, PAT (posizione assicurativa territoriale) n. _____
- di essere iscritta alla _____ (specificare Cassa Edile) della Provincia di _____ con il numero _____.

Ai sensi dell'art. 79, commi 5 bis e 5 quinquies, del codice:

- si indica quale domicilio eletto _____
 - si autorizza espressamente l'Amministrazione all'invio delle comunicazioni a mezzo fax n. _____ e a mezzo di posta elettronica _____; PEC _____;
- (dati da inserirsi in via obbligatoria)**

3) Cauzione provvisoria di € 37.643,183 pari al 2% del prezzo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza costituita in uno dei modi indicati dall'art. 75 del Codice.

La garanzia, pena l'esclusione dalla gara, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile**, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto impegno ai sensi dell'art. 75, comma 8, del codice è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi, anche nel caso di versamento in contanti, o con assegno circolare.

La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese in possesso del certificato di qualità.

La cauzione provvisoria potrà anche essere emessa da **intermediari finanziari** iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò, **specificatamente e separatamente**, autorizzati dal Ministero del Tesoro.

Si avverte pertanto che gli intermediari finanziari, avendo necessità di **esplicita autorizzazione** per poter operare quali fideiussori negli appalti pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 115, in quanto non è sufficiente la sola iscrizione ex art. 107 del decreto n. 385/93, dovranno dare **prova concreta** dell'autorizzazione anzidetta, con l'avvertimento che in difetto di tale prova la cauzione **non verrà accettata ed il concorrente sarà escluso dalla gara**.

I contratti fideiussori ed assicurativi debbono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 1 del D.M. 12.03.2004, n. 123, debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, **pena l'esclusione dalla gara**, ed opportunamente integrate alla normativa del codice dei contratti pubblici.

In caso di A.T.I. ancora da costituire, la cauzione provvisoria, **pena l'esclusione dalla gara**, deve essere **intestata** a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere **obbligatoriamente sottoscritta** da tutte le imprese stesse. (c.f.r. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8).

Se trattasi di un'associazione per cooptazione, ex art. 92 comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nella quale è presente un'azienda di piccole dimensioni (è considerata tale quella che esegue lavori per un ammontare inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto), questa ha la facoltà di non presentare alcuna garanzia fideiussoria all'atto della partecipazione alla gara ed in caso di aggiudicazione, garanzia che invece resta a carico della capogruppo e delle altre imprese associate in un'associazione di tipo ordinario.

4) Contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Per effettuare il versamento, secondo le istruzioni operative dell'Autorità di Vigilanza, in vigore dal 1° gennaio 2011, sono consentite solo le seguenti modalità di pagamento:

- on line mediante carta di credito.
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Nel caso di A.T.I. costituita e costituenda il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare:

- la ricevuta ottenuta mediante stampa, nel caso di pagamento mediante carta di credito;
- lo scontrino, in **originale**, rilasciato dal punto vendita, nel caso di pagamento presso la rete dei tabaccai lottisti;

Per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Si avverte che il pagamento della contribuzione costituisce **condizione di ammissibilità** alla procedura di scelta del contraente e che pertanto la mancata dimostrazione del versamento del contributo suddetto determina **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

5) Valida attestazione di qualificazione, rilasciata, a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 25.1.2000, n. 34, da un Organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, per prestazioni di sola costruzione oppure per prestazioni di progettazione e costruzione per la categoria e classifica minima d'importo sopra indicate.

Tale attestazione può essere esibita in originale oppure in copia autenticata nei modi di legge.

L'attestazione di qualificazione non è invece <<autocertificabile>> (c.f.r. art. 49, 1° comma, DPR 28.12.2000, n. 445) e quindi non può essere sostituita da apposita dichiarazione.

A norma dell'art.15 bis, DPR n.34/00 e ss.mm.ii., vi é l'obbligo di procedere alla verifica triennale almeno 60 giorni prima della scadenza del previsto termine.

Ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell'impresa.

A tal proposito l'autorità di Vigilanza con determinazione n.6 del 21/4/04, ha stabilito che l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Pertanto, nel caso di verifica triennale in corso, l'impresa deve presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, una dichiarazione della SOA, nella quale venga indicata la data in cui é stata richiesta la verifica medesima, corrispondente almeno a 60 giorni prima della scadenza triennale.

Si segnala, inoltre, che il requisito della qualificazione **deve** sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, parere n. 227 del 09.10.2008).

6) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della Serie UNI CEI EN 45000.

Non è richiesta la presentazione della certificazione di qualità se la stessa è indicata nell'attestato SOA presentato (v. art. 4, comma 3, del DPR n. 34/2000) **purchè in detto attestato venga chiaramente indicata la data di emissione o quella di scadenza del certificato.**

La validità del certificato di qualità è di **tre anni** decorrenti dalla data di prima emissione o della emissione corrente del certificato anzidetto. (v. determinazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 21 del 7/11/2001).

Come per l'attestato SOA, la certificazione di qualità **non è autocertificabile**.

Qualora la certificazione non fosse indicata nell'attestato SOA esibito in sede di gara, la stessa per essere considerata valida ai fini della qualificazione dell'impresa dovrà riferirsi agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche del D.P.R. n. 34/2000 e non alle sole categorie di lavorazioni effettivamente svolte dalle imprese qualificate.

Le imprese qualificate nella I^a e nella II^a classifica, **non in possesso della certificazione di qualità**, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori. (art. 92, comma 8, del D.P.R. n. 207/21010).

Nel caso di Raggruppamenti ordinari di concorrenti o di Consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la dichiarazione cui al precedente n. 2, deve essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, da ogni singolo concorrente facente parte del raggruppamento o del consorzio.

In alternativa, i concorrenti raggruppati o consorziati possono sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione anzidetta.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I suddetti consorzi debbono inoltre dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di affidabilità ed idoneità a contrarre non solo in capo al consorzio stesso ma anche attraverso la documentazione prodotta da ogni singolo consorziato indicato come esecutore dell'appalto.

7) **"Patto di integrità"** allegato A;

8) **"Codice Etico degli appalti Comunali"** allegato B;

9) **Modello GAP**, allegato C.

La mancata presentazione e/o sottoscrizione di ciascuno dei documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9 determinerà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi di cui all'art. 2602 c.c., i suddetti documenti, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentati e sottoscritti da ogni singola impresa facente parte dell'associazione o del consorzio.

Le imprese associate o consorziate possono sottoscrivere congiuntamente i documenti di cui ai punti 7 e 8.

Il patto di integrità, **pena l'esclusione dalla gara**, deve riferirsi alla gara per cui si procede.

Il patto di integrità ed il codice etico degli appalti comunali, costituiranno parte integrante del contratto aggiudicato o subcontratto autorizzato dal Comune di Lamezia Terme a seguito della gara.

AVVERTENZE PARTICOLARI

1) **AVVALIMENTO**. (art. 49 del codice).

Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine il concorrente dovrà allegare oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione, verificabile, ai sensi dell'art. 48, del codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del codice suddetto;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del citato codice; Si precisa che, a pena d'esclusione dalla gara, è obbligatorio indicare la presenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando nonché la propria condizione in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del codice

f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto scritto, **a pena d'esclusione dalla gara**, con sottoscrizione delle parti autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5, art. 49 del codice.

Poiché l'insieme dei requisiti di qualificazione viene conglobato nella certificazione SOA, oggetto del <<prestito>> non possono essere i singoli requisiti ma la SOA nella sua inscindibile unitarietà.

In altri termini, il contratto di <<messa a disposizione>>, deve avere ad oggetto il complesso di risorse e mezzi d'opera che, unitariamente considerati, ha permesso di conseguire l'attestazione SOA. Questo contratto deve avere una durata coincidente con quella dell'appalto.

Inoltre, si avverte che:

- nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli atti saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di propria competenza;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
- le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;
- questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avalimento.

In caso di aggiudicazione il contratto di cui sopra deve essere stipulato nella forma di atto pubblico e, presentato unitamente agli altri documenti richiesti per la verifica dei requisiti, pena la revoca dell'aggiudicazione stessa.

2) CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – DIRETTIVE **(Delibera della Giunta Comunale n. 330 del 15/10/2010)**

Tutti gli uffici competenti osserveranno le seguenti direttive:

- **“Obbligo di rivolgere richiesta di informazioni al Prefetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 D.P.R., 3 giugno 1998 n. 252, e di adottare gli atti derivati e susseguenti in conformità alle risultanze delle informazioni medesime, quando il valore complessivo del contratto sia pari o superiore ai 300 milioni di lire e anche se inferiore alla soglia comunitaria”.**
- **“Facoltà per il Comune di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall’appalto alle condizioni di cui all’art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l’appaltatore”.**
- **“Obbligo di recedere senza ritardo dal contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11 co. 2 D.P.R. n. 252/1998, nell’ipotesi che l’informativa prefettizia, che concluda per la *“mafiosità”* dell’impresa e, comunque, per l’esistenza di *“tentativi di infiltrazione mafiosa”*, sopravvenga dopo la stipulazione del contratto ed anche ad opere già in parte realizzate o a forniture in parte eseguite, con esclusione di ogni discrezionalità al riguardo”.**
- **“Obbligo del Comune, nel caso il valore complessivo dell’appalto non sia superiore ai 300 milioni di lire, di escludere dalla gara, di non procedere alla stipulazione del contratto o di recedere senza ritardo dal contratto stesso quando le opere siano in corso di esecuzione, ai sensi degli artt. 135 D.lgs n. 163/2006, 11 D.P.R. n. 252/1998 in relazione al disposto del co. 7 lett. a) e b) dell’art. 10 del D.P.R. medesimo, se e quando sia stato posto nelle condizioni di acquisire la documentazione o le informazioni ufficiali ad essa relative concernenti l’esistenza dei provvedimenti, assunti dall’Autorità Giudiziaria o, secondo le diverse competenze, dal Questore, elencati alle dette lett. a) e b) del richiamato comma 7 dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998”.**

3) CLAUSOLA ANTI - PIZZO.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno dell'impresa aggiudicataria qualora venisse debitamente accertato che la stessa per eseguire i lavori paga il pizzo alla criminalità comune od organizzata.

A tal fine verrà inserita apposita clausola nel contratto che verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria.

AVVERTENZE GENERALI

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**, devono pervenire, a mezzo raccomandata espresso del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il **TERMINE PERENTORIO** ed all'indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, all'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune.

Entro il termine perentorio indicato nel bando le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell'Ufficio della stazione appaltante ed il rischio relativo alla tempestività dell'arrivo ricade esclusivamente sul mittente.

L'art. 36 del D.P.R. n. 655/1992 secondo cui la corrispondenza indirizzata alla P.A. deve intendersi <<pervenuta>> al momento in cui questa viene recapitata all'ufficio postale presso cui l'amministrazione stessa provvede al ritiro, non si applica alla corrispondenza raccomandata che, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 21.11.2006, n. 6797).

Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo rispetto al termine stabilito, **non sono ammessi reclami**.

Per la **documentazione amministrativa** si rimanda al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che approva il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA.

Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del codice dei contratti pubblici.

Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato, si richiama il comma 5, lettera a), b), c), d), dell'art.13 citato.

Il diritto di accesso è **differito**:

a) nelle procedure aperte, in relazione **all'elenco dei soggetti** che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette o negoziate, in relazione **all'elenco dei soggetti** che hanno fatto richiesta di invito ed in relazione all'elenco di soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ed all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

c bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Gli atti sopra menzionati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione dell'art. 326 del codice penale per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del codice tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno esclusivamente mediante fax o posta ordinaria.

Nel caso di più tornate di gara da effettuarsi contemporaneamente, vale a dire per le gare fissate per lo stesso giorno e per la stessa ora, è sufficiente la presentazione da parte dell'impresa concorrente a più di una gara, della documentazione relativa alla gara di importo più elevato per la quale concorre. In tal caso è anche consentita la presentazione di una sola polizza fidejussoria purchè la stessa si riferisca espressamente (elencandole) a tutte le gare cui si concorre e garantisca l'ammontare totale (somma aritmetica dei singoli importi) delle cauzioni provvisorie richieste.

Ai sensi dell'art. 34 del codice, sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché Consorzi di Cooperative di Produzione e Lavoro regolati dalla legge 25.6.1909, n. 422 e dal R.D. 12.2.1911, n. 278 e successive modificazioni ed integrazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985, n. 443, consorzi di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile, i consorzi stabili di cui all'art. 36 del codice, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, **ANCHE SE NON ANCORA COSTITUITI. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stesso operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ex art. 2602 c.c. oppure di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

Le vigenti disposizioni legislative impongono che vi sia una effettiva corrispondenza non solo tra le quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, ma anche tra quote di partecipazione al raggruppamento e requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese raggruppate. (art. 37, comma 13, del codice dei contratti e art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.

Pertanto è fatto obbligo alle imprese riunite di indicare, **pena l'esclusione**, le quote di partecipazione al raggruppamento **già in sede di gara** per consentire alla stazione appaltante di verificare che esse siano in linea con i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese raggruppate.

Per i lavori pubblici non è ammessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.116 del codice.

Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. (art. 133, comma 2, del codice).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. Nella fattispecie di cui trattasi vanno ricompresi i casi di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 136 del codice dei contratti.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sono accertati che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).

A tale proposito si avverte che saranno considerati quali **casi sospetti di anomalia** e, quindi, **soggetti a verifica**, ai fini dell'applicazione del citato art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole

- **utilizzo delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;**

- **utilizzo anche in parte dello stesso personale;**
- **rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che rivestono incarichi direttivi nelle imprese partecipanti ;**
- **coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti.**

Nel caso di finanziamento dell'opera con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale (art. 13, comma 6, D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in legge 26.4.1983, n. 131).

Non si dà corso al piego che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia stata apposta la scritta indicata nell'avviso d'asta e contenente la specificazione della gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare od incompleto alcuno dei documenti richiesti. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.

Non saranno ammesse le offerte condizionate nè quelle che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore.

Se due o più concorrenti, presenti alla gara facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procederà nella medesima seduta ad una gara fra di essi a offerte segrete. Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario.

Ove coloro che hanno fatto offerte uguali non siano entrambi presenti o gli stessi non vogliano migliorare l'offerta si procederà mediante sorteggio a norma di legge.

L'asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del verbale di aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 9, dell'art.11 del codice dei contratti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 79 del codice.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentino all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che in casi di urgenza, ne venga chiesta l'esecuzione anticipata.

Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (Segretario Generale).

L'esecutore dei lavori, infine, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di importo pari a quello del contratto, che tenga indenne questa Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Copia della suddetta polizza deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del codice è il dott. arch. Manuel Pulella, nel cui ufficio è visionabile il progetto esecutivo dei lavori (capitolato speciale d'appalto, computo metrico, elenco prezzi, piano di sicurezza e tutti gli altri elaborati progettuali) Tel. 0968/207289.

E' vietato il lodo arbitrale (ex art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008).

Il foro competente è quello di Lamezia Terme; tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto saranno di competenza del Giudice Ordinario.

Il presente bando è pubblicato, nella GURI – V serie speciale – contratti pubblici n. 02 del 4/1/2012; per estratto sui seguenti quotidiani: Italia Oggi e Il Domani; in forma integrale, all'Albo Pretorio del Comune, sul giornale quotidiano Aste e Appalti Pubblici, sul profilo di committente www.comune.lamezia-terme.cz.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it

ALLEGATI:

A - PATTO DI INTEGRITA';

B – CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI;

C – MODELLO G.A.P.

D – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE.

Dalla Residenza Municipale, lì 03/01/2012

Il Titolare di P.O.
(f.to geom. Gennaro Miceli)

Il DIRIGENTE
(f.to avv. Alessandra Belvedere)



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

– SETTORE APPALTI –
VIA SEN. A. PERUGINI - 88046 LAMEZIA TERME
Tel. 0968/ 207211 - 235- 264 FAX 207264
www.comune.lamezia-terme.cz.it

PATTO DI INTEGRITÀ'

Tra il **COMUNE DI LAMEZIA TERME** e i **PARTECIPANTI** alla gara d'appalto mediante pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di **lavori di completamento degli alloggi ERP per la popolazione ROM da realizzarsi in località Carrà – Marchese**.

Il presente patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Lamezia Terme e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Lamezia Terme impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il sottoscritto partecipante si impegna a segnalare al Comune di Lamezia Terme qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, di cui fosse a conoscenza, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in questione.

Si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Lamezia Terme, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Si impegna inoltre a non ricorrere a subappalti oppure a forniture di materiale e noli a caldo o a freddo di mezzi con persone colpite da misure di prevenzione o condannate per il delitto previsto dall'art.416 bis c.p.

Si impegna infine a non conferire procure ovvero a non subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara in forma singola od associata.

Si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare all'Amministrazione Comunale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi sotto elencati, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- 1) trasporto di materiali a discarica;
- 2) trasporto e smaltimento di rifiuti;
- 3) fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- 4) fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- 5) fornitura e trasporto di bitume;
- 6) noli a freddo di macchinari;
- 7) fornitura di ferro lavorato;
- 8) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

- 9) **noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 118, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;**
10) **Autotrasporti;**
11) **guardiania di cantiere.**

Si impegna altresì a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Si avverte comunque che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estortiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, debitamente accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni :

- 1) rescissione del contratto in danno;
- 2) incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'offerta;
- 3) incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della regolare esecuzione del contratto;
- 4) risarcimento del danno arrecato al Comune di Lamezia Terme nella misura del 10% del valore del contratto, salvo e impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 5) risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 1% del valore del contratto per ogni partecipante, salva ed impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- 6) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Lamezia Terme.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della gara di cui trattasi.

Il Comune di Lamezia Terme comunicherà al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture e ai servizi sopra indicati, al fine di consentire la necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5 – bis del decreto legislativo n. 490/94.

In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo.

In caso di automatica risoluzione del vincolo sarà applicata una penale pari al 10% del valore del sub – contratto, a titolo di liquidazione dei danni, salvo il maggior danno.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità tra il Comune di Lamezia Terme ed il concorrente sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Data_____

IL DIRIGENTE
(f.to avv. Alessandra Belvedere)

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

Allegato B

CITTÀ DI LAMEZIA TERME Prov. di Catanzaro CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI

Allegato alla delibera della G.C. n. 368 del 25/05/2007

PARTE PRIMA

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. Ambito di applicazione

1. Il presente codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti di lavori, forniture e servizi del Comune di Lamezia Terme.
2. Esso interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune di Lamezia Terme e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali di lavori, forniture e servizi ivi comprese le ordinazioni in economia, di seguito per brevità identificati come "appalto" o "gare di appalto".

2. Dovere di correttezza

1. L'impresa concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Lamezia Terme e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese

3. Concorrenza

1. La impresa che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge n. 287 del 10/10/1990, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13/10/1990, n. 240.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolenta o sleale, contrario alla libera concorrenza o altrimenti lesivo delle norme della buona fede.
Ciò si verifica nel caso in cui l'impresa fonda la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese, mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - un accordo illecito o una pratica concertata per concentrare i prezzi ovvero condizionare l'offerta;
 - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
 - ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto o tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

4. Collegamenti

1. La impresa non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto né incorre nei divieti di cui agli artt. 2359 bis – acquisto di azioni o quote da parte di società controllate – e 2359 quinquies – sottoscrizione di azioni o quote della società controllante, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Lamezia Terme.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale, parenti, affini o conviventi.

6. Dovere di segnalazione

1. La impresa segnala al Comune di Lamezia Terme qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. La impresa segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione

1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante della impresa concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.

8. Violazioni del codice etico

1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice, per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto, comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'eventuale aggiudicazione.

2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Lamezia Terme per tre anni.

PARTE SECONDA

CODICE ETICO DEL DIPENDENTE NEGLI APPALTI COMUNALI

1. Ambito di applicazione

1. Il presente codice regola i comportamenti che vengono posti in essere in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di Lamezia Terme compresa l'esecuzione ed il collaudo. Esso fa riferimento al Codice emanato dal Ministro della Funzione Pubblica con Decreto 28 novembre 2000, pubblicato in G.U. 10/04/2001, n.84, del quale costituisce integrazione specificamente mirata all'attività contrattuale.

2. Esso interessa tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei suddetti procedimenti.

2. Imparzialità

1. Il dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di Lamezia Terme. Perciò si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

3. Riservatezza

1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso.

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei partecipanti prima dell'aggiudicazione.

4. Indipendenza

1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune di Lamezia Terme.

3. Il dipendente comunica al dirigente e questi al Direttore Generale la propria partecipazione ad organizzazioni, imprese o enti, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale da qualsiasi ufficio del Comune.

5. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti,affini o conviventi.
2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, sull'astensione decide il dirigente e per questi il Direttore Generale.

6. Regali ed altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali.
2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio.

7. Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con imprese che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o ,comunque,appalti comunali.

8. Contratti con appaltatori

1. Il dipendente non prende parte al procedimento nè conclude, per conto del Comune di Lamezia Terme, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel quinquennio precedente.
2. Nel caso in cui il Comune di Lamezia Terme concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel quinquennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel quinquennio precedente, contratti di appalto per conto del Comune di Lamezia Terme, ne informa per iscritto il dirigente e questi il Direttore Generale.

9. Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.
2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e questi al Direttore Generale .L'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

10. Doveri del dirigente

1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti.
2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.
3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità amministrative o dall'autorità giudiziaria.

11. Inosservanza

1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi previsti dai regolamenti comunali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici e della progressione orizzontale e verticale.

Per accettazione

data _____

Timbro e Firma del Concorrente

Allegato C

MODELLO G.A.P.

(ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991 N. 410)

21	unico	2011
n. ordine appalto(*)	lotto-stralcio(*)	anno(*)

(quadro da compilare dall'Amministrazione appaltante)

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)	
Ragione Sociale (*) (in caso di A.T.I. Specificare se mandataria o mandante)	
Luogo(*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa)	Prov. (*)
Sede legale (*)	
CAP/ZIP	
Codice attività (*)	
Tipo Impresa (*): Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr.Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>	
Volume	IVA)
Capitale Sociale (ultimo bilancio approvato e depositato)	
Tipo Divisa: Euro	

data Timbro e Firma

N.B.

*Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
(*) le scritte contrassegnate con l'asterisco sono obbligatorie*

Allegato D

Spett.le Comune di Lamezia Terme
SETTORE APPALTI

Oggetto: Lavori di **lavori di completamento degli alloggi ERP per la popolazione ROM da realizzarsi in località Carrà – Marchese**. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione connessa.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____,
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ alla via _____
telefono _____, fax _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
(barrare la voce interessata)

impresa singola

capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituita** fra le seguenti imprese:

.....
.....

capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/ mista **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
.....

mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituita** fra le seguenti imprese:

.....
.....

mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....
.....

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) con riferimento specifico alla presente gara, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria

dei lavori in appalto. (N.B. Questa dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione fortemente vincolante per l'appaltatore, **pena l'esclusione dalla gara**, deve, per sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata, anche nel caso in cui il concorrente, che partecipa a più gare che si effettuano contemporaneamente, si avvalga della facoltà di fare riferimento, riguardo alla documentazione, alla gara di importo più elevato alla quale partecipa (vedi anche art. 106, comma 2, del D.P.R. 5/10/2010, n. 207).

b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto ad esso allegato e di accettarli incondizionatamente;

c) di accettare che il Comune abbia "la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall'appalto alle condizioni di cui all'art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l'appaltatore";

d) di trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

f) di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) - l'esclusione dalla partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

i) ☐ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure:

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

(pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. **In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. **(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).**

k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, della legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

m) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 – quater, del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

o) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

p) ☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza;

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo avverso atti di accertamento del debito;**

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo usufruito di condono fiscale o previdenziale;**

☐ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di residenza **avendo ottenuto una rateizzazione del debito;**

(pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte)

q) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 – ter, art. 38 del codice, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza. (N.B.: chi ha in corso un procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve correttamente ed esplicitamente dichiarare l'esistenza di tale situazione. Spetterà poi alla stazione appaltante valutare la gravità dell'infrazione accertata o in corso di accertamento. La falsa dichiarazione resa in sede di autocertificazione costituisce di per sé causa oggettiva di esclusione dalla gara o, eventualmente, dall'aggiudicazione a prescindere da ogni indagine sulla gravità della situazione di irregolarità sottaciuta). (c.f.r. Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, decisione n. 693 del 21.11.2006);

s) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

t) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella seguente situazione:

- ☐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

u) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. **(N.B.: solo per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);**

v) che gli altri componenti della società sono i sigg.(N.B.: solo per le società in nome collettivo).

w) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

☐ che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:.....;

☐ che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

x) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999, n. 68 relativa al diritto al lavoro dei disabili, nella seguente condizione:

☐ avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti);

☐ avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 68/99 citata;

☐ di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**, art. 17, comma 1, legge 68/99 e ss. mm. ii).

z) essere a conoscenza che la stipulazione del contratto e la consegna dei lavori avverrà solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Comitato Tecnico.

Ai fini della verifica della regolarità contributiva (Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis)

dichiara che:

- la sede prescelta per il recapito della copia del DURC è quella legale/operativa _____
- il CCNL applicato è _____
- la dimensione aziendale è di n. _____ dipendenti;
- di essere iscritta alla sede INPS della Provincia di _____ con la matricola _____
- di essere iscritta alla sede INAIL della Provincia di _____ con la matricola _____, PAT (posizione assicurativa territoriale) n. _____
- di essere iscritta alla _____ (specificare Cassa Edile) della Provincia di _____ con il numero _____.

Ai sensi dell'art. 79, commi 5 bis e 5 quinquies, del codice:

- si indica quale domicilio eletto _____
- si autorizza espressamente l'Amministrazione all'invio delle comunicazioni a mezzo fax n. _____ e a mezzo di posta elettronica _____;PEC _____;

(dati da inserirsi in via obbligatoria)

data _____

Firma _____

N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

(la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici sia per le imprese individuali che per le società; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società)

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

I ... sottoscritto/i _____
nato a _____ il _____,
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ alla via _____

DICHIARA/NO

a) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159);

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); **(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)**

c) ☐ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;
oppure:

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, (anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa) e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure:

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, (anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa) e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.

(barrare la voce interessata, **pena l'esclusione dalla gara**)

data, _____

FIRMA

Per i soggetti cessati

DICHIARAZIONE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

I ... sottoscritto/i _____
nato a _____ il _____,
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____ alla via _____

cessato dalla carica in data _____ (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando)

DICHIARA/NO

- che a suo/loro carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; **(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)**

data, _____

FIRMA

la suddetta dichiarazione può essere resa anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa nei confronti del/i sig. _____, (indicare la qualifica rivestita) cessato/i dalla carica in data _____ (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI A.T.I.

I sottoscritti _____ in nome e per conto delle seguenti imprese:

a) _____ con sede in _____ codice fiscale o partita IVA _____ quale mandataria per la quota del _____% dei lavori appartenenti alla categoria <<.....>> (prevalente).

b) _____ con sede in _____ codice fiscale o partita IVA _____ quale mandante per la quota del _____% dei lavori appartenenti alla categoria <<.....>> (prevalente/scorporabile).

c) _____ con sede in _____ codice fiscale o partita IVA _____ quale mandante per la quota del _____% dei lavori appartenenti alla categoria <<.....>> (prevalente/scorporabile).

Tutte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla propria quota di partecipazione, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici)

DICHIARANO

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come **“mandataria”**, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio nonché delle mandanti.

Si impegnano, inoltre, a non modificare la composizione dell'A.T.I. da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare il relativo mandato indicando nell'atto medesimo la quota di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento in conformità ai requisiti indicati e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi dell'art. 37, comma 13, del citato D.lgs 163/2006.

per l'impresa mandataria

_____ firma _____ in qualità di _____

per l'impresa mandante

_____ firma _____ in qualità di _____

per l'impresa mandante

_____ firma _____ in qualità di _____